

## **ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2014**

### **1. PREMESSA**

Le presenti Istruzioni Operative disciplinano le modalità di accesso ai trattamenti in deroga nella Regione Molise per l'annualità 2014, secondo quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto fra la Regione Molise e le parti sociali in sede di Commissione Regionale Tripartita in data 22 settembre 2014, a seguito della pubblicazione delle stesse sul BURM.

Al fine di regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la Convenzione tra *INPS/Direzione Regionale e Regione Molise/Assessorato al Lavoro* in data 7 agosto 2009.

### **2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA**

Gli interventi in deroga alla vigente normativa – per trattamenti la cui durata è fissata nel limite del 31 dicembre 2014 – riguarderanno le tipologie di seguito specificate:

#### **A. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata** in favore dei lavoratori delle imprese con unità produttive ubicate nella Regione Molise.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, **subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno otto mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga**, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di cui alla lettera A può essere concesso in caso di cessazione, in tutto od in parte, dell'attività di impresa.

Possono richiedere il trattamento di cui alla lettera A solo le imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile.

#### **I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:**

- a) in favore dei dipendenti delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- b) in favore dei dipendenti delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, unicamente in caso di necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dall'apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

La Regione Molise entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. Per il tramite del Sistema Informativo Percettori la Regione trasmette la determinazione concessoria all'INPS. L'INPS, una volta verificata la coerenza della determinazione con l'onere stimato in riferimento all'accordo, eroga il trattamento concesso.

La concessione o proroga dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore a quella di attivazione della procedura di consultazione preventiva.

Le concessioni relative alla *lettera A*, sono subordinate alla sottoscrizione del **“Patto di Servizio Azienda”** alla compilazione del **“Questionario Azienda”** e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale (nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa; qualora l'impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.

La Regione Molise effettuerà la verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell'INPS.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili, per le imprese di cui alle lettere a) e b), non possono superare il limite di undici mesi calcolati tenendo conto di tutti i trattamenti concessi dal 1 gennaio 2014.

Nel computo dei periodi di cui sopra si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

**B. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni**, sarà accordata in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, degli studi professionali e degli Enti di Formazione professionale accreditati presso la Regione Molise, ubicati nel territorio regionale, per il periodo relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2014. (nella misura del 5% delle risorse assegnate alla Regione Molise ex art. 6 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 01.08.2014).

**C. La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Mobilità**, sarà garantita ai lavoratori, disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni o per almeno tre anni, anche non continuativi.

Il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dagli articoli 2082 e 2083 del codice civile.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007).

La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

**Pertanto, trascorsi dodici mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:**

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

### **3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI**

I trattamenti in deroga saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.

Si individua nella data del 31 ottobre 2014, il termine di verifica dei flussi finanziari.

Le risorse assegnate alla Regione Molise verranno destinate per il 70% agli interventi di Mobilità in deroga e per il restante 30% ad interventi di CIG in deroga.

La quota del 5%, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è assegnata in favore degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in deroga in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, degli studi professionali e degli Enti di Formazione professionale accreditati presso la Regione Molise, ubicati nel territorio regionale, per il periodo relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2014.

L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS, avverrà successivamente all'effettivo trasferimento dei fondi alla Regione Molise.

### **4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA**

Le imprese/datori di lavoro e i lavoratori di cui alle lettere A, B e C del paragrafo 2, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

### **5. INCOMPATIBILITA'**

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

### **6. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA**

#### **6.1 Le procedure di attivazione**

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico delle imprese/datori di lavoro aventi unità produttive nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai *punti A) e B)* del *paragrafo 2*:

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi<sup>1</sup>:

- L'impresa/datore di lavoro che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
  - a) causale di istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS, codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
  - b) periodo richiesto;
  - c) numero lavoratori interessati;

<sup>1</sup> Cfr. DPR 218/2000.

- d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
- e) autocertificazione dell'effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole aziende che accedono a tali ammortizzatori (*Allegato 8*);
- f) "Patto di Servizio Azienda" (*Allegato 6*);
- g) "Questionario Azienda" (*Allegato 7*);
- h) relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria.
- A seguito dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese/datori di lavoro o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III<sup>^</sup> Servizio Politiche per l'Occupazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it) con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
- Costituisce oggetto dell'esame congiunto:
- il programma che l'impresa/datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
  - la sottoscrizione del "**Patto di servizio Azienda**" (*Allegato 6*) e verifica del "**Questionario Azienda**" (*Allegato 7*);
  - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
  - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
  - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
  - la relazione dell'azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull'occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito;
  - il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali;
  - lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
- Esperita la procedura di esame congiunto, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, le imprese/datori di lavoro presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dall'inizio della sospensione a pena di decadenza, alla Regione Molise e all'INPS Direzione Regionale attraverso l'apposito modello "**CIG deroga**" (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale, l'allegato "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) e l'allegato "**Dichiarazione di responsabilità**" (*Allegato 5*), per la necessaria protocollazione all'indirizzo [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it), [direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it) e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica [uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it](mailto:uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it) con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
- La Regione Molise, secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative*, trasmetterà il provvedimento autorizzatorio o di rigetto alle imprese/datori di lavoro richiedenti.
- La Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III<sup>^</sup> – Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all'INPS il provvedimento autorizzatorio; contestualmente provvederà ad inviare ai **CPI territorialmente competenti** il provvedimento di autorizzazione, il Verbale di esame congiunto e il "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*), ai rispettivi indirizzi:
- CPI di Isernia: [deroghe.is@provincia.isernia.it](mailto:deroghe.is@provincia.isernia.it)
  - CPI di Campobasso: [deroghe.cb@provincia.campobasso.it](mailto:deroghe.cb@provincia.campobasso.it)
  - CPI di Termoli: [deroghe.te@provincia.campobasso.it](mailto:deroghe.te@provincia.campobasso.it)
- Le imprese/datori di lavoro beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello "**SR41**" (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it); e il modello "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) e alla Regione Molise (all'indirizzo [uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it](mailto:uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it)), al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.

- La Regione Molise e l'INPS sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

## 6.2 Termini

Le imprese/datori di lavoro di cui alle *lettere A e B del paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti **Istruzioni operative** pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise **entro e non oltre il 31 dicembre 2014.**

Il "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

## 6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 8 mesi.

## 6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale **[www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it)**

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell'impresa/datore di lavoro.

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri "A", "B", "C" e "D" (*Allegato 1*) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Regione Molise e all'INPS via *e-mail* all'indirizzo **[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)** e **[direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it)** con un messaggio avente come oggetto: **Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta]**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della Regione Molise verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *e-mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese/datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** attraverso l'invio del modello "**SR41**" (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto (accedere all'indirizzo **[www.inps.it](http://www.inps.it)**, selezionare le voci "Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti" e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento "CIG" e poi "CIG a pagamento diretto". I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il "Manuale" per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica **[sostegnoreddito.cigsm@inps.it](mailto:sostegnoreddito.cigsm@inps.it)**. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli "**SR41**" entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica **[sostegnoreddito.cigsm@inps.it](mailto:sostegnoreddito.cigsm@inps.it)**).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul "*Quadro D*" della domanda di "**CIG deroga**", e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello "D" originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file "*Quadro mensile a consuntivo*" (*Allegato 4*) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello **“SR41”** (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli **“Quadri mensili a consuntivo”** trasmessi per via telematica alla Regione Molise.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello **“SR41”**, mentre il “Mod. ANF/DIP” (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello **Detrazione di Imposta** (*Allegato 8*) per ciascun lavoratore e consegnato all'INPS in aggiunta al modello **“SR41”**.

Le imprese/datori di lavoro, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

### **6.5 Erogazione della prestazione**

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, secondo le modalità prima indicate e nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal modello **“SR41”** (*Allegato 3*).

Si fa presente, che le imprese/datori di lavoro operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2014, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazioni per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. I trattamenti di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e successive integrazioni;
3. Sui trattamenti in deroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

## **7. INTERVENTI DI MOBILITA' IN DEROGA**

### **7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità in deroga.**

L'iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga a favore dei lavoratori residenti nella Regione Molise da almeno 12 mesi effettivi di cui alla lettera C del paragrafo 2, si espleta attraverso le seguenti modalità:

i lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono presentare domanda di concessione del trattamento in deroga attraverso procedura on-line (sul Portale [www.inps.it](http://www.inps.it) con l'utilizzo del PIN dispositivo), oppure per il tramite dei patronati e/o altre categorie abilitate, entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di licenziamento, dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o dalla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative.

l'INPS – accertati i requisiti soggettivi di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga, ricevuto l'atto di concessione e la relativa autorizzazione da parte della Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi dal lunedì successivo alla data di presentazione della domanda e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:

CPI di Isernia: [deroghe.is@provincia.isernia.it](mailto:deroghe.is@provincia.isernia.it)

## **7.2 Modulistica**

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:  
www.moliselavoro.it, nel link dedicato Trattamenti in deroga  
www.dg3molise.it Trattamenti in deroga

## **7.3 Le politiche attive o di attivazione e l'inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.**

Le presenti *Istruzioni operative* sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga funzionale a strutturare politiche e percorsi di reimpiego secondo il *Modello di Attivazione* – concepito nella logica della *proattività* e del *lifewide learning* – previsto dall'*Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014* in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell'articolo 4 della Legge 92 del 2012 – **Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**.

Pertanto, i beneficiari di trattamenti in deroga – previa sottoscrizione del **Patto di Attivazione** presso i Centri per l'Impiego regionali – saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

## **7.4 Regime sanzionatorio**

I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, incorrono nella sanzione della decadenza dai medesimi trattamenti in conformità a quanto stabilito dall'**art. 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita** sulla base dei seguenti **commi**:

**40.** Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

**41.** Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

**42.** Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

**43.** Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

**44.** E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

Con riferimento al percorso di riqualificazione professionale, la partecipazione allo stesso si considera irregolare quando il beneficiario abbia frequentato meno dell'80% dell'attività prevista, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.